



CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Prot. n. _____

Barletta, data di protocollo

Oggetto: Ditta esproprianda “sub. 6”: Liuzzi Nicola + 10 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, finalizzato all’adozione del provvedimento di deposito presso la Cassa depositi e prestiti (MEF) dell’indennità provvisoria di espropriazione per la conseguente emanazione del decreto di esproprio pertinente la quota di proprietà di spettanza - Espropriazione dell’unità immobiliare in piano terra e primo piano sita alla Via Sant’Andrea n. 44, censita nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6, occorrente per l’attuazione dell’intervento di pubblica utilità, denominato “La Sfida del Borgo - Intervento n. 1 - Recupero funzionale dell’immobile ex Convento Sant’Andrea per Atelier d’Arte e Mestieri”, al servizio del territorio comunale - **Seguito a comunicazione del 27.02.2025, prot. n. 17577.**

AVVISO PUBBLICO PER IRREPERIBILITA'

OVVERO PER ASSENZA DEL PROPRIETARIO RISULTANTE DAI REGISTRI CATASTALI

ex art. 14, comma 2, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

PREMESSO:

- **che** nel sistema introdotto dal D.P.R. n. 327/2001, ai fini espropriativi, non è sufficiente la semplice compatibilità urbanistica dell’opera o dell’intervento di pubblica utilità ma occorre, a norma degli artt. 8, comma 1, lett. a) e 9, comma 1, del T.U., una ulteriore e distinta previsione dell’opera medesima da parte del piano regolatore generale con valenza prenotativa ed efficacia di vincolo preordinato alla espropriazione, essendo diverso il concetto di compatibilità urbanistica rispetto a quello di conformità urbanistica ai fini espropriativi;
- **che**, per i motivi dianzi espressi, si impone quindi la previsione nello strumento urbanistico generale della specifica opera pubblica da attuare nonché la sussistenza sul bene da espropriare del vincolo preordinato alla sua ablazione alla sfera pubblica, e dunque l’obbligo di disporre la relativa variante di maggior dettaglio al piano regolatore generale comportante la localizzazione dell’opera medesima ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e ciò in ossequio al principio per cui l’apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione non costituisce procedura *ex se* rispetto a quella di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, bensì piuttosto l’effetto della stessa;
- **che** il secondo comma dell’art. 3 del D.P.R. n. 327/2001 prescrive manifestamente che tutti gli atti della procedura espropriativa, compreso il decreto di esproprio, vadano disposti nei confronti del soggetto che nei registri catastali risulti proprietario del bene espropriando, salvo che l’autorità espropriante non abbia avuto tempestiva notizia dell’eventuale diverso proprietario effettivo, con la conseguenza che, **fino al momento della liquidazione dell’indennità di esproprio, l’accertamento della proprietà dei beni da espropriare è riferita ancora ed esclusivamente ai registri catastali**, rinviando in seguito, ossia all’atto del pagamento dell’indennità provvisoria o definitiva, la verifica probatoria degli effettivi titolari del diritto di proprietà e di possesso del bene e di altri pesi gravanti su di esso;
- **che**, per l’esecuzione degli interventi in oggetto emarginati, si rende necessario espropriare - **nella sua intera consistenza - l’unità immobiliare in piano terra e primo piano** sita alla Via Sant’Andrea n. 44, distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6, avente categoria catastale: A/5, **in proprietà indivisa e cointestata per la rispettiva quota patrimoniale alla ditta iscritta al “sub. 6” dell’elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, che di seguito si va ad indicare: Liuzzi Costantino, comproprietario catastale della quota di 1/36, Liuzzi Damiana, comproprietaria catastale della quota di 1/36, Liuzzi Erminia, comproprietaria catastale della quota di 1/36,**

Liuzzi Filomena, comproprietaria catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Giovanni**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Giuseppe**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Luigi**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Nicola**, comproprietario catastale della quota di 1/36, **Liuzzi Rosa (fu Costantino)**, comproprietaria catastale della quota di 27/36, **Liuzzi Rosa (fu Michele)**, comproprietaria catastale della quota di 1/36, e **Filannino Isabella**, usufruttuaria catastale parziale;

- **che** il nono comma dell'art. 16 del T.U. stabilisce che l'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione ai chi non risulti proprietario del bene: quindi vengono esclusi i possessori, gli usufruttuari, gli affittuari e quant'altro;
- **che**, con deliberazione n. 95 del 04.06.2021, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato "La Sfida del Borgo";
- **che** il suddetto progetto reca un ampio programma di interventi di rigenerazione urbana, volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ivi incluso il progetto di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di cui trattasi;
- **che**, con deliberazione n. 101 del 14.06.2021, la Giunta comunale ha approvato l'elenco delle ditte catastali, nonché gli esiti delle verifiche urbanistiche inerenti al progetto "La Sfida del Borgo", dando atto di indirizzo per l'avvio delle procedure espropriative;
- **che**, con deliberazione n. 19 del 28.10.2021, il Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, ha approvato - ai soli fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - il progetto dell'opera pubblica denominato "La Sfida del Borgo", che include l'intervento di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di che trattasi, previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo prescritti dall'art. 11, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, onde consentire ai soggetti intestatari dei beni immobili oggetto dell'esproprio di formulare le proprie osservazioni;
- **che** la suddetta deliberazione ha comportato adozione di variante allo strumento urbanistico generale al fine di inserire l'opera pubblica nel PRG e apporre il vincolo preordinato all'uso pubblico degli immobili privati interessati dalla realizzazione dell'opera medesima con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 19, commi 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013;
- **che**, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 14.01.2022, adottata con i poteri del Consiglio comunale, è stata approvata, in via definitiva, la variante semplificata al vigente piano regolatore generale (già adottata con la menzionata deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 28.10.2021), che ha determinato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - ai sensi dell'art. 10, comma 2, e art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con il terzo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 3/2005, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale n. 19/2013 - sugli immobili privati interessati dal progetto "La Sfida del Borgo", includente l'intervento di recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri", di cui trattasi, ai fini dell'esecuzione dell'intervento medesimo;
- **che**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;
- **che**, ai sensi dell'art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, per le opere proposte in variante urbanistica di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001, il progetto di fattibilità tecnico-economica sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo;
- **che**, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in argomento (recupero funzionale dell'immobile ex Convento Sant'Andrea per "Atelier d'Arte e Mestieri"), ai fini della declaratoria di pubblica utilità dell'opera, si è proceduto al previo assolvimento degli oneri procedurali in tema di partecipazione degli interessati alla procedura ablativa all'uopo variamente prescritti dall'art. 16, commi 4, 5 e 8, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 31 del Regolamento dei contratti pubblici, approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207, al progetto di fattibilità tecnico-economica *de quo* è allegato, quale parte integrante, il piano particellare degli espropri grafico e descrittivo (Elab. PFTE_AM_PP_REV03);
- **che** il predetto piano particellare degli espropri è redatto in base alla mappa catastale aggiornata sulla quale sono individuati gli immobili da espropriare, e comprende inoltre l'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie degli immobili da espropriare, contenente tutti i dati catastali dei cespiti interessati nonché delle consistenze assoggettate e riportante altresì anche la specifica della stima delle indennità provvisorie di espropriazione offerte agli aventi titolo, pari a complessivi € 331.780,00, corrispondenti al valore venale dei beni espropriandi valutato ed accertato da tecnico certificato che il Comune di Barletta (autorità espropriante) ha a tal uopo appositamente incaricato;

- **che** per l'unità immobiliare in fattispecie, sita alla Via Sant'Andrea n. 44, individuata nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6, l'indennità provvisoria di espropriazione, ad essa correlata, è pari ad € 64.800,00;
- **che**, con deliberazione n. 67 del 18.03.2024, esecutiva, la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica in discussione, ed ha altresì fatta propria la stima delle indennità provvisorie di espropriazione offerte agli aventi titolo, per l'immobile in fattispecie pari ad € 64.800,00, su un totale di € 331.780,00, così come indicata nell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio, di cui sopra, al "sub. 6";
- **che**, con la medesima deliberazione, è stata anche dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 327/2001, in combinato disposto con l'art. 41, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023;

RILEVATO:

- **che** l'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 327/2001 prevede che il decreto di esproprio può essere emanato qualora *"sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio"*;
- **che** l'art. 20, comma 9, del D.P.R. n. 327/2001 prevede che: *"Nel caso in cui il proprietario percepisca la somma (dell'indennità provvisoria) e si rifiuti di stipulare l'atto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che dà atto di tali circostanze, ..."*;
- **che** l'art. 20, comma 11, del D.P.R. n. 327/2001 dispone che: *"Dopo aver corrisposto l'importo concordato (dell'indennità provvisoria), l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione volontaria, può procedere, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, alla emissione e all'esecuzione del decreto di esproprio"*;
- **che** l'art. 20, comma 12, del T.U. dispone che: *"L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità (provvisoria) condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso la indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui al comma 8 nel termine ivi previsto ovvero ancora non si presti a ricevere la somma spettante"*;
- **che** l'art. 20, comma 14, del T.U. prevede che: *"...Effettuato il deposito (dell'indennità provvisoria), l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto di esproprio"*;
- **che** l'art. 22, commi 1 e 2, del T.U. dispone che il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito con la procedura accelerata in base alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione;
- **che** l'art. 23, comma 1, lett. c) e d), del T.U. prevede che **il decreto di esproprio indichi**:
 - a) gli estremi degli atti relativi all'accettazione e alla corresponsione dell'indennità provvisoria di espropriazione, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti, **da cui il decreto deve essere necessariamente successivo a tali atti**;
 - b) l'eventuale nomina del collegio dei tecnici ex art. 21, precisando se l'indennità di espropriazione determinata in via definitiva sia stata accettata dal proprietario e successivamente corrisposta, ovvero se essa sia stata depositata presso la Cassa depositi e prestiti, **da cui il decreto deve essere necessariamente successivo a tali atti**;
- **che** l'art. 26, comma 11, del T.U. prevede che: *"In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità (provvisoria) di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio"*;
- **che** l'art. 27, comma 3, del T.U. dispone che: *"In seguito alla presentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atti comprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità (definitiva) di espropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto di esproprio"*;
- **che** l'art. 23, al lett. d) del primo comma, non indica l'onere di riportare nel decreto di esproprio gli estremi di pagamento o di deposito dell'indennità definitiva determinata dalla commissione provinciale. Tuttavia, sembra razionale interpretare tale norma in modo estensivo, intendendo per indennità di esproprio determinata in via definitiva oltre quella stimata dal collegio dei tecnici anche quella quantificata dalla commissione provinciale, atteso che il comma 3 dell'art. 27, dianzi citato, rubricato *"Pagamento o deposito definitivo dell'indennità a seguito della perizia dei tecnici o della Commissione provinciale"*, prevede, senza discriminazioni tra stima del collegio o della commissione, l'emissione del decreto di esproprio dopo il pagamento o il deposito dell'indennità definitiva in senso generale;

CONSIDERATO, alla luce di quanto su evidenziato, che il decreto di esproprio può essere emesso, **in discrezione dell'autorità espropriante**, sia dopo il deposito o il pagamento dell'indennità provvisoria di esproprio che dopo il deposito o il pagamento dell'indennità definitiva di esproprio, quest'ultima determinata dalla terna arbitrale di cui all'art. 21 del T.U. o dalla commissione provinciale di cui all'art. 41 del T.U., e comunque entro il termine perentorio di cui all'art. 13 del più volte citato D.P.R. n. 327/2001;

ATTESO che, ai fini del prosieguo dell'iter procedurale, nei confronti di Liuzzi Nicola sono state esperite le formalità di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, mediante notizia al soggetto espropriando della data in cui è divenuto efficace l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica *de quo*, ai fini della pubblica utilità dell'opera, nonché assolte le formalità di cui agli artt. 20 e 26 del T.U. medesimo, mediante comunicazione all'interessato della misura dell'indennità provvisoria di espropriazione, così come da nota Ufficio Espropri del 21.11.2024, prot. n. 88576, notif. in data 12.12.2024, assistita, in via supplementare, da pubblico avviso del 02.12.2024, prot. n. 91466, affisso all'Albo pretorio comunale dal 03.12.2024 al 02.01.2025, con repertorio di pubblicazione n. 4550, e pubblicato sul sito informatico della Regione Puglia, nella sezione "Atti di notifica", a far data dal 03.12.2024;

CONSIDERATO:

- **che** la quota di indennità correlata alla quota di proprietà catastale di Liuzzi Nicola è pari ad € (64.800,00 × 1/36) = € 1.800,00 (milleottocentoeuro/00);
- **che** la predetta comunicazione nonché il predetto avviso pubblico assegnano entrambi un termine perentorio di 30 giorni, dalla data di notificazione della comunicazione stessa, nonché dalla data di affissione dell'avviso all'Albo pretorio comunale, ovvero dalla data della sua pubblicazione sul sito informatico della Regione Puglia, ovvero, in caso di differenti date, dalla data dell'ultima pubblicazione dell'avviso medesimo, per l'accettazione dell'indennità offerta ed, inoltre, riportano l'avvertenza che il proprietario, nel caso non condivida l'indennità proposta, sempre nel predetto termine di 30 giorni, può presentare osservazioni scritte corredate anche di eventuale documentazione probatoria dei fatti addotti, nonché richiedere (ai sensi dell'art. 20, comma 7, del T.U.) l'applicazione dell'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 per la determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione, designando un tecnico di propria fiducia;
- **che**, nel suddetto termine di 30 giorni, alla scrivente autorità espropriante non è pervenuta alcuna dichiarazione espressa, da parte del proprietario, recante l'accettazione dell'indennità offerta, con la conseguenza che essa si intende di fatto rifiutata, ex art. 20, comma 14, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che**, sempre entro l'anzidetto termine di 30 giorni, da parte del proprietario non concordatario sulla misura dell'indennità di esproprio, non risultano presentate osservazioni scritte, né risultano depositati documenti, né risulta pervenuta comunicazione di avvalimento del procedimento previsto dall'art. 21, comma 2 e ss. del D.P.R. n. 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di esproprio che ritenga gli sia dovuta, con contestuale designazione, a pena di inefficacia dell'istanza di ricorso, di un perito di propria fiducia affinché venga nominato da questa autorità a far parte della terna dei tecnici incaricati per la stima del valore del bene espropriando;
- **che** l'inutile decorso di tale termine integra l'impossibilità per il proprietario di aderire al procedimento previsto dal citato art. 21, allorché l'autorità espropriante eserciti la facoltà di emanare il decreto di esproprio successivamente al pagamento o al deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione, e ciò in forza del combinato disposto dalle lett. c) e d) del primo comma dell'art. 23 del T.U. medesimo, con riserva per il proprietario di chiedere, nella circostanza, solo in sede giurisdizionale l'importo che ritenga gli sia dovuto, in ossequio alle disposizioni a tal uopo dettate dall'art. 53, comma 2, dello stesso D.P.R. n. 327/2001;
- **che** nel caso di rifiuto da parte del proprietario dell'indennità provvisoria o qualora sia decaduto senza esito il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'indennità di esproprio, come qui accade, l'autorità espropriante quando coincida con il soggetto promotore, ex art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dispone **il deposito della somma, senza le maggiorazioni di cui all'art. 45 del T.U. (ove previste), presso la Cassa depositi e prestiti. Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emanare il decreto di esproprio;**
- **che** l'art. 26, comma 5, del T.U. dispone che, se manchino diritti di terzi sul bene, il proprietario può in qualunque momento riscuotere la somma dell'indennità provvisoria depositata presso la Cassa depositi e prestiti, con riserva di chiedere in sede giurisdizionale l'importo che ritenga gli sia dovuto;
- **che**, per le ragioni e con le precisazioni sin qui esposte, si è dato avvio - mediante comunicazione ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 - al procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di deposito presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), ai sensi dell'art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dell'indennità provvisoria di espropriazione di spettanza di **Liuzzi Nicola**, giusta comunicazione Ufficio Espropri del 27.02.2025, prot. n. 17577;
- **che**, nel caso in fattispecie, ricorrono, a tutt'oggi, le condizioni di irreperibilità ovvero di assenza di **Liuzzi Nicola**, comproprietario catastale della quota patrimoniale di 1/36 dell'unità immobiliare in argomento, sita al piano terra e primo piano di Via Sant'Andrea n. 44, censita nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6, e dunque persiste l'impossibilità di eseguire la comunicazione di cui sopra;

ATTESO che, al fine di assicurare il regolare e tempestivo avanzamento della procedura ablativa, l'art. 14, comma 2, della legge regionale n. 3/2005, a tal uopo prevede che: *"Nei casi di comunicazioni o notifiche non eseguite a causa di irreperibilità o di assenza del proprietario risultante dai registri catastali o di impossibilitata individuazione dell'effettivo proprietario, gli stessi adempimenti possono essere effettuati mediante avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune in cui risulta ubicato l'immobile e pubblicato sul sito informatico della Regione..."*;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 001/16-04-2025 del 02.05.2025, preliminare al provvedimento di deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), già inviata a Liuzzi Nicola mediante nota Ufficio Espropri del 05.05.2025, prot. n. 36933, in corso di notifica, assistita, in via supplementare, da pubblico avviso del 05.05.2025, prot. n. 36832, affisso all'Albo pretorio comunale dal 05.05.2025 al 04.06.2025, con repertorio di pubblicazione n. 1623, e pubblicato sul sito informatico della Regione Puglia, nella sezione "Atti di notifica", a far data dal 05.05.2025;

ATTESO:

- **che** il provvedimento di deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione alla Cassa depositi e prestiti (MEF) va pubblicato, per estratto e a cura e spese dell'autorità espropriante, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, ex art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che** il predetto provvedimento diventa esecutivo decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione se non è proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, ex art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001;
- **che** l'opposizione, proposta in tempo utile, alla disposizione di deposito dell'indennità provvisoria di esproprio comporta l'interdizione del pagamento dell'indennità depositata e, pertanto, il pagamento può essere disposto soltanto dall'autorità giudiziaria su domanda di chi ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 29 del citato T.U.;
- **che**, fino alla data di pubblicazione e di esecutività del provvedimento di deposito dell'indennità provvisoria di espropriazione, ed ancorché già in presenza della preliminare ordinanza di deposito, come qui accade, una preclusione ad eseguire, in via supplementare nonché postuma, mediante pubblico avviso per irreperibilità ovvero per assenza del proprietario risultante dai registri catastali, la comunicazione di avvio del procedimento teso all'adozione del provvedimento di deposito presso la Cassa depositi e prestiti (MEF) dell'indennità provvisoria di espropriazione offerta, non emerge dalla norma e deve quindi escludersi la sussistenza di una tale preclusione in mancanza di una espressa disposizione normativa in tal senso;

VISTO ed applicato il D.P.R. n. 327/2001, e successive modificazioni;

VISTA ed applicata la legge regionale n. 3/2005, e successive modificazioni;

VISTA ed applicata la legge n. 241/1990, e successive modificazioni;

A V V I S A

il sig. LIUZZI Nicola, ditta iscritta al "sub. 6" dell'elenco delle ditte espropriande unito al piano particellare di esproprio nonché comproprietario catastale della quota patrimoniale di 1/36 dell'unità immobiliare in piano terra e primo piano sita alla Via Sant'Andrea n. 44, distinta nel Catasto fabbricati del Comune di Barletta al foglio di mappa 130, particella 1, subalterno 6, avente categoria catastale: A/5, soggetta ad esproprio, per l'intera sua consistenza, dell'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990, finalizzato all'adozione del provvedimento di deposito presso la Cassa depositi e prestiti (MEF), ai sensi dell'art. 20, comma 14, e art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, dell'indennità provvisoria di espropriazione offerta, pari ad € (64.800,00 × 1/36) = € 1.800,00 (milleottocentoeuro/00), per la conseguente emanazione del decreto di esproprio pertinente la quota di proprietà di spettanza, in applicazione dell'art. 20 del menzionato D.P.R. n. 327/2001.

Resta salva la possibilità per il proprietario di concludere in ogni caso l'atto di cessione volontaria fino a che il decreto di esproprio non sia eseguito (e cioè fino alla data di immissione in possesso del bene), ai sensi del primo comma dell'art. 45 del D.P.R. n. 327/2001.

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri
-Geom. Ruggiero Dinoia-

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
-Ing. Ernesto Bernardini-